

Pubblicato il 22/11/2018

Sent. n. 771/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 208 del 2018, proposto da Maria Felicia Padula, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Rocco, PEC rocco0308@cert.avvmatera.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franchino, PEC franchino0299@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118 presso lo studio dell'avv. Francesco Matteo Pugliese;

per l'annullamento

dell'Ordinanza n. 50 del 5.2.2018 (notificata l'8.3.2018), con la quale il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera ha ingiunto alla sig.ra Maria Felicia Padula la demolizione della tettoia, installata sul lastrico solare dell'edificio condominiale, sito in Via Lucana n. 23;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Luca Di Mase, per delega dell'avv. Nicola Rocco, e Francesco Matteo Pugliese, per delega dell'avv. Giuseppe Franchino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Dopo l'esposto della sig.ra Raffaella Duni, in data 7.10.2016 due Vigili del Comune di Matera accedevano al lastrico solare dell'edificio condominiale di Via Lucana n. 23, avente la superficie di 182 mq., di cui sono comproprietari con la stessa quota di 1/2 sigg. Maria Felicia Padula e Francesco Paolo Padula, dove veniva rilevata la presenza di "una tettoia lignea a falda inclinata, della superficie di circa 40 mq., avente un'altezza di 2,80 m. al colmo e di 2,60 m. alla gronda, costituita da pilastri di legno, ancorati a piastre bullonate, e da travi di legno, sormontati da listelli lignei", specificando che: 1) tale tettoia era utilizzata dalla sig.ra Maria Felicia Padula, proprietaria dell'appartamento, sito all'ultimo piano del predetto edificio condominiale, la quale non era stata in grado di esibire titoli atti a legittimarne la realizzazione; 2) "da informazioni assunte", la tettoia era stata installata "circa venti anni fa" dalla precedente proprietaria dell'appartamento, poi venduto alla sig.ra Maria Felicia Padula. Dopo la richiesta del Comune del 7.11.2017, di esibizione del titolo edilizio, che aveva autorizzato la realizzazione della predetta tettoia, e la nota della sig.ra Maria Felicia Padula dell'11/12.1.2018, con la quale veniva trasmesso il contratto del 21.11.2017, di acquisto del lastrico solare da parte dei sigg.

Maria Felicia Padula e Francesco Paolo Padula, con Ordinanza n. 50 del 5.2.2018 (notificata l'8.3.2018) il Dirigente del Servizio Urbanistica, richiamato il suindicato sopralluogo dei Vigili del 7.10.2016, ai sensi dell'art. 31 DPR n. 380/2001 ingiungeva a sigg. Maria Felicia Padula e Francesco Paolo Padula la demolizione della suddetta tettoia, in quanto era stata realizzata abusivamente e risultava anche sprovvista "del progetto delle strutture e del conseguente deposito dei calcoli statici secondo le vigenti normative".

La sig.ra Maria Felicia Padula con il presente ricorso, notificato il 16.4.2018 e depositato il 7.5.2018, ha impugnato la predetta Ordinanza n. 50 del 5.2.2018, deducendo:

- 1) la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.6), 10, 22, 31 e 37 DPR n. 380/2001, in quanto la suindicata tettoia non poteva essere demolita, in quanto consisteva in un intervento edilizio privo di volume e perciò assentibile non con permesso di costruire, ma con DIA e/o SCIA;
- 2) la violazione dei principi di proporzionalità, affidamento e buona fede, in quanto il Comune non aveva tenuto conto del notevole tempo decorso di "circa venti anni fa" dalla realizzazione dell'abuso edilizio, come riconosciuto anche dai due Vigili, che avevano effettuato il sopralluogo del 7.10.2016;
- 3) la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza Pubblica del 7.11.2018 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di impugnazione.

Infatti, una tettoia, come quella di cui è causa e come evincibile dalla 9 fotografie allegate al ricorso e dalle 4 fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 7.10.2016, delimitata esclusivamente da listelli di legni di sostegno alle piante rampicanti, poiché non ha comportato la creazione di una volumetria edilizia e non ha alterato la sagoma, cioè il contorno orizzontale e verticale della costruzione, ed il prospetto, cioè la facciata murale esterna, dell'edificio condominiale di Via Lucana n. 23, non doveva essere autorizzata con permesso di costruire, ma con DIA e/o SCIA (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1679 del 16.3.2018; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3819 del 31.7.2017; TAR Lazio Sez. III bis Sent. n. 32802 del 13.10.2010).

Pertanto, la realizzazione abusiva della predetta tettoia, ai sensi dell'art. 37, comma 1, DPR n. 380/2001, non poteva essere sanzionata con la demolizione, ma con la sanzione pecuniaria, contemplata da tale norma.

Mentre, per quanto riguarda il mancato deposito dei calcoli statici, pure evidenziato nell'impugnata Ordinanza di demolizione n. 50 del 5.2.2018, va rilevato che l'elenco A del punto 6 dell'Allegato alla Del. G.R. n. 739 del 12.6.2012 ha esentato dall'applicazione dell'art. 2 L.R. n. 38/1997 esclusivamente le tettoie su costruzioni esistenti, aventi una superficie coperta di massimo 10 mq..

Pertanto, poiché la tettoia in questione ha una superficie coperta di 40 mq., la ricorrente deve presentare presso l'Ufficio regionale Difesa del Suolo di Matera il relativo progetto di sanatoria.

Possono essere assorbiti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento dell'impugnata Ordinanza di demolizione n. 50 del 5.2.2018.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Matera.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnata Ordinanza di demolizione n. 50 del 5.2.2018.

Spese compensate, con la condanna del Comune di Matera al rimborso del contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO